

MOZIONE

Soppressione del certificato di buona condotta

del 17 settembre 2007

Alcuni Comuni hanno sollevato, anche recentemente, la difficile applicazione relativa al rilascio del certificato di buona condotta.

Infatti, sia il legislatore cantonale, che la dottrina e l'esigua giurisprudenza, lasciano ampio spazio di apprezzamento all'Autorità comunale sui contenuti del certificato in esame, ritenuto comunque che in via generale per buona condotta si deve intendere un comportamento incensurabile, ovvero tale da non pregiudicare la reputazione di una persona dal profilo della sua integrità morale e della sua dignità.

La procedura seguita dai Comuni per il rilascio del documento in questione non è uniforme (vedi mini sondaggio allestito dal Comune di Paradiso).

Dallo stesso si può desumere che la prassi adottata da diversi enti locali, tra cui anche qualche importante centro, si limita a rilasciare il certificato sulla base di informazioni assunte in via orale all'interno dell'amministrazione senza particolari verifiche puntuali, vuoi per assenza del servizio di polizia, o per carenza di informazioni atte a giustificare il mancato rilascio.

Non di meno dai dati rilevati, risultano praticamente inesistenti i casi in cui il certificato è stato negato.

Ben si comprendono a questo punto le difficoltà oggettive per le Autorità chiamate al rilascio del certificato che di fatto si limitano ad evadere le richieste puntualmente senza particolari verifiche e con procedure difformi da Comune a Comune.

A ciò si deve aggiungere come attualmente tale dichiarazione assume una connotazione e valenza che merita una diversa analisi, in special modo per l'importanza che acquisisce nella valutazione ed adozione di decisioni da parte di istituzioni pubbliche o private che riguardano la selezione e l'assunzione di nuovo personale.

Va altresì osservato come generalmente la richiesta del certificato di buona condotta è abbinato alla simultanea presentazione dell'estratto del casellario giudiziale, dal quale emergono fatti rilevanti che possono riguardare pure avvenimenti accorsi nel Comune di domicilio del richiedente. Un doppione che non si giustifica più proprio per le divergenze di contenuto che possono assumere entrambi i documenti.

Per questi motivi, avvalendomi pure delle riflessioni formulate da alcuni enti locali, chiedo al Consiglio di Stato di **avviare una consultazione tra i Comuni e i vari servizi cantonali coinvolti, atta ad appurare la casistica, e da ultimo invitando a proporre la definitiva abrogazione.**

Moreno Colombo
Badasci - Canepa - Dafond - David - Dominé -
Marcozzi - Martignoni - Pellanda - Vitta

Allegati:

- mini sondaggio
- lettera 11 giugno 2007 SEL